

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 520

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CICCANTI, BOREA, COSTA, EUFEMI,
IERVOLINO, TREMATERRA, CHERCHI, SODANO Calogero,
MAFFIOLI, ZANOLETTI, BERGAMO, RONCONI, CALLEGARO,
CHIRILLI, NOCCO, NESSA, GENTILE, SALZANO, CICOLANI,
D’AMBROSIO, DEGENNARO, IZZO, BASILE, GRECO e
COZZOLINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 2001

—————

Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi
di diploma universitario di laurea per l’anno accademico
2000-2001

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Anche per l'anno accademico 2000-2001 sono stati limitati gli accessi ad alcuni corsi universitari di diploma di laurea afferenti alle facoltà di medicina, veterinaria ed architettura previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264.

Tuttavia, come in passato, il numero dei posti messi a disposizione per ogni ateneo è risultato del tutto inadeguato ed i sistemi selettivi hanno determinato situazioni di illegittimità e disparità di trattamento.

In particolare, nonostante il vasto bacino d'utenza, nelle maggiori aree metropolitane le disponibilità di iscrizione si sono rilevate insufficienti.

Emblematico il caso del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria a Roma, dove per l'Università «Tor Vergata» il numero è stato fissato in soli 36 posti e per l'Università «La Sapienza» in zero posti!

Quanto ai sistemi selettivi utilizzati, è nota la vicenda di Palermo, che ha indotto il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica a sospendere e, quindi, a differire lo svolgimento delle prove, ovvero quella di Torino, dove l'errata correzione dei compiti ha prodotto la pubblicazione di due distinte graduatorie con la conseguente ammissione del doppio degli studenti preventivamente determinati.

Ed ancora, la vicenda relativa ai quiz di ammissione al corso di laurea in medicina

e chirurgia presso l'Università di Roma «La Sapienza» dove, per lo stesso concorso, sono state formate quattro distinte graduatorie, determinando l'ammissione di studenti che avevano ottenuto punteggi bassissimi e l'esclusione di altri, che invece avevano totalizzato punteggi più alti.

Ebbene, anche per l'anno 2000-2001, migliaia di studenti, in tutta Italia per motivi simili a quelli sopra richiamati, hanno presentato ricorso dinanzi ai Tribunali amministrativi regionali, ottenendo, nella maggior parte dei casi provvedimenti cautelari di sospensione, attraverso i quali si sono potuti iscrivere con riserva nei relativi corsi universitari, integrandosi perfettamente e sostenendo con profitto i vari esami.

Gli studenti, tuttavia, ora rischiano di veder cancellati gli sforzi fino ad ora compiuti e gli esami sostenuti, per effetto delle decisioni di annullamento delle sospensive adottate dal Consiglio di Stato. Con la consapevolezza che è necessario risolvere tale precaria situazione e le evidenti ingiustificate disparità di trattamento tra studenti immatricolatisi in anni differenti, con il presente disegno di legge s'intende intervenire per regolarizzare l'iscrizione di questi studenti, così come già operato in passato, auspicando che il Parlamento approvi con urgenza le opportune correzioni degli accessi ai corsi universitari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono regolarmente iscritti gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo ed i relativi crediti formativi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

